

**GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

**VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE  
ISTITUZIONALE E GENERALE  
DEL 6 GIUGNO 2017**

Il giorno 6 giugno 2017 alle ore 9.30 presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Istituzionale e del Tavolo di Concertazione Generale in seduta congiunta per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione in merito alla proposta di legge di modifica della l.r. 65/2014: "Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il Governo del territorio) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)".
2. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| GIACOMO TRENTANOVI | ANCI                  |
| LORENZO PAOLI      | ANCI                  |
| DANIELE CARUSO     | ANCI                  |
| LAURA SIMONCINI    | CONFARTIGIANATO       |
| MARZIA BONAGIUSA   | CONFSERVIZI CISPES    |
| GABRIELE BACCETTI  | CONFINDUSTRIA TOSCANA |
| CARLO LANCIA       | CONFINDUSTRIA TOSCANA |
| GIULIA BARTOLI     | CGIL                  |
| ANDREA PRUNETI     | COLDIRETTI            |
| MARCO FAILONI      | CIA                   |

Presiede Vincenzo Ceccarelli Assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative. E' presente alla riunione, in qualità di invitato dell'Assessore, Francesco Alberti Presidente di INU (Istituto nazionale di urbanistica) Toscana.

Si approvano i verbali del Tavolo del 22 e del 30 maggio 2017.

**ASSESSORE CECCARELLI**

Fa presente che alla riunione odierna partecipa come invitato il Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistico della Toscana Francesco Alberti.

Segnala che le modifiche della legge regionale n. 65/2014 in discussione stamani sono sostanzialmente legate alla esigenza di un suo adeguamento alle disposizioni intervenute a livello nazionale. In particolare:

- esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.lgs. 222/che ha individuato le attività di edilizia libera, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), prevedendo una clausola residuale per le attività che hanno bisogno di una comunicazione di inizio lavori che sia asseverata (CILA).

- esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 ai d.lgs. 126/2016 e 127/2016 in materia di conferenza di servizi che si è realizzata prevedendo che in Conferenza dei servizi ogni ente si presenti con un solo rappresentante, dopo aver effettuato preventivamente la raccolta di tutti i pareri che lo riguardano.

- esigenza di prevedere un allungamento dei termini del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Prolungare i termini massimi decorrenti dall'avvio del procedimento per quanto riguarda la pianificazione da due a tre anni.

- esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 al d.P.R. 31/2017. Il dpr 31/2017 prevede che alcune fattispecie siano esonerate dall'autorizzazione paesaggistica in nome della semplificazione. Sottolinea in proposito che la Regione Toscana avendo approvato anche il piano paesaggistico ha la possibilità di avere ulteriori semplificazioni, che sono appunto appannaggio di soggetti che hanno strumenti copianificati con il Ministero dell'Ambiente. Tali semplificazioni, da sottoporre alle pubblicazioni dell'avviso, ad opera sia dalla Regione Toscana che del Ministero, fanno però attualmente registrare una situazione di impasse e per procedere oltre si è in attesa di una soluzione che venga condivisa da entrambe le parti. Evidenzia comunque che la modifica che si è apportata alla legge n.65/2014 e' stata fatta per superare la previsione della obbligatorietà del parere della Commissione per l'autorizzazione paesaggistica. Ricorda che il Dpr n. 31/2017 ha stabilito che per gli interventi e opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato il parere della Commissione locale per il paesaggio non è obbligatorio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali. Dato che è stato ritenuto opportuno il recepimento nella normativa regionale di tale previsione, ed essendo prevista nella vigente l.r. 65/2014 l'obbligatorietà del parere della Commissione per il paesaggio, si è proceduto a modificare le norme relative al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, indicando che il parere della Commissione per il paesaggio è obbligatorio solo ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria, mentre non è obbligatorio per quanto riguarda i procedimenti autorizzatori semplificati di cui al D.p.r. 31/2017.

- esigenza di correggere e/o integrare alcune disposizioni della l.r. 65/2014. Correzione ed eliminazione di alcuni refusi allo scopo di rendere più chiare alcune interpretazioni che non erano tali.

- esigenza di adeguare le disposizioni contenute nella l.r. 39/2005 al d.lgs. 222/2016 e di ricondurre la completa disciplina degli impianti per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia all'interno della l.r. 39/2005. Specifica che il testo unico in materia edilizia, il D.p.r. 380/2001, disciplina alcuni interventi riguardanti opere per la produzione di energia, quali le pompe di calore ed i pannelli solari fotovoltaici, ferma restando la disciplina contenuta nella normativa statale di settore. Dovendo adeguare la legislazione regionale alle modifiche apportate dal d.lgs. 222/2016 al d.p.r. 380/2001, relativamente alla disciplina dei regimi amministrativi degli impianti per la produzione di energia, si è ritenuto opportuno ricondurre interamente tale disciplina all'interno della l.r. 39/2005, ove è presente la disciplina dei titoli abilitativi degli interventi di produzione, stoccaggio e distribuzione di energia nonché sono già esplicitati gli interventi energetici assimilati a attività libera o eseguibili previa comunicazione, inserendo nella legge regionale di settore anche gli interventi presenti nella vigente l.r. 65/2014 (pompe di calore).

Segnala poi che tra i punti in cui si è intervenuti uno non è adeguamento, ma scaturisce da un accoglimento di richieste che sono pervenute alla Regione Toscana in maniera molto numerosa: l'allungamento dei termini del procedimento per quanto riguarda la pianificazione da due anni a

tre anni. Fa presente che da uno studio commissionato nel 2012 i tempi medi per la pianificazione erano 7 anni e che l'obiettivo molto performante previsto dalla l.r. 65/2014 era di due anni. Attualmente si è pensato di indicare il termine di tre anni, che dovrebbe consentire ai comuni di poterlo rispettare e costituire comunque un'accelerazione rispetto alle abitudini precedenti. Prima di cedere la parola a Marco Carletti, per ulteriori considerazioni di dettaglio, distribuisce ai componenti del Tavolo una breve nota illustrativa delle proposte di modifica apportate.

**MARCO CARLETTI                    DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Sottolinea che le modifiche di adeguamento operate per il rispetto dei testi normativi nazionali, è stata un'operazione molto complessa in quanto non si è affatto trattato di un mero adeguamento meccanico. Se la Regione Toscana si fosse limitata a fare un adeguamento meccanico probabilmente in termini di semplificazione avrebbe fatto non un passo in avanti, ma indietro rispetto a semplificazioni che sono già in atto. Ricorda che non sono molte le regioni in Italia che come la Regione Toscana si sono dotate nel settore dell'edilizia di una struttura e di una legge propria. Nell'operazione di verifica puntuale delle modifiche da introdurre, la Regione Toscana ha tenuto conto della previsione dell'art.5 del D.lgs n. 222/2016 che consente alle Regioni di introdurre ulteriori elementi di semplificazione. Specifica che la legge regionale già contiene elementi importanti come la distinzione tra ristrutturazione edilizia ricostruttiva e conservativa. Questa distinzione ha una valenza che interessa non soltanto i titoli edilizi (una si fa con un permesso a costruire, l'altra con la SCIA) ma rappresenta un elemento di unificazione anche per i Comuni che devono pianificare con i propri strumenti urbanistici. Evidenzia che chi oggi in Toscana pianifica i patrimoni edilizi esistenti non ha bisogno di inventarsi la ristrutturazione leggera o pesante per realizzare interventi differenziati. Infatti ci sono già le definizioni previste dalla legge regionale, che consentono un livello comune di intervento per tutti i Comuni. Evidenzia che questo è un elemento di ricchezza della l.r. n. 65/2014 sul quale si è ritenuto di non intervenire. Aggiunge poi che la normativa statale introduce la c.d. SCIA a trenta giorni per alcuni interventi derivanti da piani attuativi o per i quali lo strumento urbanistico possiede degli elementi di dettaglio particolarmente precisi. A seguito di incontri di approfondimento fatti direttamente con il Ministero dell'ambiente si è ritenuto che anche il non incremento del numero dei procedimenti costituisca un elemento di semplificazione e di mantenere quindi inalterata la SCIA vigente in Toscana. Si è scelto cioè di non introdurre la SCIA a trenta giorni, che in realtà è una sorta di DIA travestita, perché ciò avrebbe significato l'inserimento di un ulteriore nuovo titolo edilizio e probabilmente un elemento di confusione in più per i professionisti e per chi lavora nei comuni.

Un altro esempio di adeguamento non meccanico alle previsioni della legislazione nazionale può trarsi rispetto all'istituto della Conferenza di servizi. Segnala che la via maestra quando c'è da chiedere il parere ad altri enti è quella della Conferenza dei servizi, che ha dei tempi molto stretti perché essa va convocata entro cinque giorni. I tempi stretti hanno una logica: si vuole ostacolare la prassi di presentare volutamente una pratica incompleta, salvo poi richiedere successivamente le integrazioni. Prassi che a suo giudizio deve venire meno a tutti i livelli dal momento che la richiesta di integrazione dovrebbe essere un'eccezione e non la regola.

Pur avendo pochi margini di manovra rispetto alla disciplina della Conferenza dei servizi la Regione Toscana ha ritenuto di mantenere la possibilità di acquisire i pareri non

contestualmente al procedimento edilizio ma in un periodo precedente. Questa possibilità potrebbe rientrare in quegli elementi di semplificazione già presenti nella l.r. 65/2014 e che l'articolo 5 D.lgs n. 222/2016 consente alla regioni di mantenere.

**CARLO LANCIA      CONFINDUSTRIA TOSCANA**

Considera positivamente l'invito a partecipare a questo Tavolo rivolto al Presidente di INU Toscana.

Ricorda che Ance ha sollecitato l'allungamento dei termini del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale, previsti in particolare dall'art. 96 della legge regionale n. 65/2014.

Dopo aver premesso che la disciplina transitoria della legge agli articoli 228 e 229 prevede che "fino all'adozione del nuovo piano operativo o per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della LR65/2014 sono consentite variazioni" e il termine è nel mese di novembre 2017, decorso il quale scatterebbero delle norme di salvaguardia, chiede se rispetto a questo tema la Regione Toscana possieda un quadro conoscitivo della situazione in cui versano i comuni toscani.

Ricorda i contenuti di una sentenza della Corte di Cassazione del settembre 2016 "il cambio di destinazione d'uso di un immobile è sempre da qualificare, a prescindere dall'entità dei lavori, come ristrutturazione edilizia pesante, soggetta dunque a permesso di costruire e penalmente rilevante se fatta senza titolo". Fa presente che i problemi che questa sentenza ha posto alla città di Firenze, con decine di cantieri e ingenti investimenti immobiliari bloccati ancora prima di partire, si sono presentati anche in altri comuni della toscana, nonché fuori regione (ad esempio a Milano ed a Bari) .

Constata che in questo ambito la situazione è veramente complicata ed incerta perché si è al confine tra il penale e l'amministrativo, con un contrasto tra il Consiglio di Stato e il Tar che ritengono legittimi degli interventi che invece la Cassazione penale ritiene essere reati.

Per trovare una soluzione al problema ritiene che la via maestra possa essere quella di modificare la legge n. 308 del 2004, pur se rileva che non mancano opinioni che invece sostengono che essa vada trovata attraverso una modifica della legge n. 65/2014, magari agendo sulla definizione di restauro.

**GIULIA BARTOLI      CGIL**

Sottolinea che l'adeguamento alle previsioni del D.lgs. n. 222/2016 non ha carattere meccanico, ma contiene maggiori elementi così come indicato nel documento allegato alla lettera di convocazione della presente riunione. Rileva che la Regione Toscana ha la possibilità non solo di agire fuori dal permesso di costruire ovvero della SCIA, ma anche di inserire i controlli dovuti.

Ricorda come la semplificazione costituisca un punto indispensabile per far ripartire il settore dell'edilizia che si trova tuttora in fortissima sofferenza. In proposito pone all'attenzione una questione nodale e cioè che la Cgil non può accettare che venga perseguita l'equazione semplificazione-deregolamentazione. Da quanto emerge al momento non ritiene che sia intenzione della Regione Toscana di procedere in questa direzione. Si riserva di fare pervenire eventuali osservazioni in merito una volta che sarà stato esaminato il testo del provvedimento.

**GIACOMO TRENTANOVI      ANCI**

A suo giudizio circa dieci anni di strategie di semplificazione, di fatto hanno complicato in maniera impressionante un quadro nazionale di per sé complesso, perché costruito con provvedimenti estemporanei ed "una tantum". Nel settore delle professioni così come all'interno delle amministrazioni comunali si vive oggi un forte disagio ed a ogni modifica normativa si è costretti a ripartire ed a rifare la modulistica. La Regione Toscana invece come dimostra anche la legge regionale n. 65/2014, si è adoperata per cercare di fare delle riforme più organiche possibili. Aggiunge che considera veramente meritorio da parte della Regione Toscana il tentativo di mantenere il proprio impianto il più possibile consolidato, ed anche l'obiettivo di dare una certa stabilità alla riforma effettuata. Tuttavia rileva l'esistenza di uno scenario preoccupante che non lascia tranquilli, in quanto su tutti i tentativi di riforma regionale esercita una certa influenza la magistratura amministrativa e penale. Influenza che viene esercitata anche dalla Corte Costituzionale, che talvolta è intervenuta per censurare i tentativi approntati allo scopo di semplificare o di aiutare il cittadino e l'operatore economico desideroso di operare all'interno del settore edilizio. Propone pertanto alla Regione Toscana, in collaborazione con le categorie e le organizzazioni sindacali presenti a questo Tavolo, di indirizzare al livello nazionale la richiesta di una riforma organica del settore dell'edilizia, abbandonando definitivamente degli interventi "spot" (come ad esempio la questione del regolamento edilizio tipo) che hanno di recente ulteriormente complicato la situazione.

Rispetto alla disciplina transitoria, menzionata da Lancia, prevista dagli art. 228 e 229 della l.r. 65/2014 a suo avviso anche queste due casistiche sono ricomprese nelle modifiche predisposte e dirette ad allungare i tempi a tutti i comuni (piccoli o grandi) nei di procedimenti di formazione del piano strutturale ed intercomunale.

Riguardo al tema dei controlli sollevato dalla Cgil lo considera ben posto, tuttavia occorre sempre tener conto che si viene da circa 10 anni di blocco del turn over, che per fortuna e finalmente, solo di recente è stato sbloccato.

Ricorda che il comparto dei comuni ha vissuto una stagione nella quale ha visto fortemente assottigliarsi il proprio personale e si trova ora di conseguenza in grande difficoltà a sopperire ad eventuali ulteriori nuovi adempimenti/oneri che gli venissero posti. Anche in considerazione che nel frattempo già tanti gli sono stati dati in carico.

Per un approfondimento di carattere tecnico lascia quindi la parola all'architetto Lorenzo Paoli.

## **LORENZO PAOLI ANCI**

Constata che il quadro normativo regionale é largamente preferibile rispetto a quello che in questi anni é scaturito dalle riforme statali. Ricorda tuttavia che gli ultimi pronunciamenti della Corte Costituzionale sono stati molto poco incoraggianti in quanto essi sembrano azzerare i margini di originalità espressamente riservati alle legislazioni regionali. Ritiene preferibile che vi sia una sola SCIA; ormai lo Stato ha consegnato varie tipologie di SCIA, con la conseguenza che il professionista o il privato investitore nel fare un intervento edilizio, non sa più a quale tipologia di SCIA votarsi. E' convinto quindi che sia meglio introdurre meno tipologie di titoli possibili. Fa presente che la SCIA a 30 giorni, che è visibilmente quella alternativa al permesso a costruire, costituisca un baluardo della giurisprudenza penale. La raccomandazione è che se è possibile mantenere la semplificazione a 0 giorni di preavviso, è opportuno esplicitare che comunque è una SCIA alternativa al permesso di costruire, altrimenti si rischia di "scoprire il fianco" rispetto alla giurisprudenza penale. Condivide le

considerazioni di Trentanovi dirette a cercare di riformare radicalmente la disciplina a livello statale, in quanto a livello regionale non si riesce più a correggerla. Costata infatti che per via dello spezzettamento della disciplina non si ha più un quadro utilizzabile per la pianificazione. Aggiunge che ci sono dei problemi enormi anche per il fatto che le categorie di intervento edilizio sono state rivoluzionate in peggio, in quanto non c'è più una sequenza progressiva di rilevanza tra una manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro di ristrutturazione, così come una corrispondenza tra la rilevanza penale e sostanziale degli interventi. Ribadisce quindi che la situazione è così complessa che finché non si rimetterà mano sostanzialmente ed organicamente al testo unico dell'edilizia, non si riuscirà più a livello regionale a mettere delle toppe. Quest'ultima attività è comunque piuttosto rischiosa e invita pertanto ad operare con la massima cautela, perché diversamente ci saranno tutta una serie di conseguenze negative sul proponente l'intervento, sul professionista che assevera, sul Comune che non respinge un intervento che secondo qualche magistrato avrebbe magari dovuto essere inibito. Ritiene che forse intervenire sui procedimenti può rivelarsi una strada meno pericolosa perché la questione procedimentale può essere maggiormente considerata una prerogativa regionale.

Concorda riguardo alle autorizzazioni semplificate sulla proposta di rendere facoltativi, i pareri della Commissione del paesaggio, tuttavia avverte di fare attenzione perché può porsi un problema di competenza delle strutture tecniche comunali in comuni che sono relativamente piccoli e che non hanno una figura apicale qualificata sotto il profilo paesaggistico cioè un architetto o un ingegnere che firmi le autorizzazioni paesaggistiche. Crede che occorra valutare questo aspetto anche per predisporre la migliore difesa possibile in occasione di eventuali contenziosi.

#### **CARLO LANCIA      CONFINDUSTRIA TOSCANA**

Evidenzia che uno dei punti qualificanti del piano paesaggistico toscano è la procedura per identificare le c.d aree degradate. In merito alle aree degradate, che poi sono quelle che risolvono il problema della autorizzazione alla radice dato che l'area che viene definita degradata esce di fatto dal vincolo paesaggistico, chiede se la Regione Toscana consideri delle previsioni specifiche per la procedura di identificazione.

#### **ALDO IANNIELLO      DIRETTORE REGIONE TOSCANA**

Sulle aree degradate indica che insieme ai comuni è stata effettuato una ricognizione su tutto il territorio regionale, identificando le aree che potranno essere portate alle semplificazioni, che non risultano essere comunque tantissime.

#### **FRANCESCO ALBERTI      INU TOSCANA**

A nome dell'Organizzazione che rappresenta manifesta soddisfazione per l'invito a partecipare alla riunione del Tavolo in questa occasione. Per dare un contributo alla discussione e formulare magari delle proposte specifiche attende la trasmissione del testo normativo. Anticipa che INU cercherà di mettere a fuoco delle proposte di più ampio respiro rispetto anche alla contingenza legata all'adeguamento reso obbligatorio dai nuovi interventi legislativi. Rileva che non è l'idea della Regione Toscana, ma talvolta sembra essere quella del governo centrale, quella di una semplificazione, sganciata dall'efficacia. La semplificazione non può rappresentare un obiettivo in sé e riferirsi unicamente per così dire all'ultimo miglio della filiera, a quello procedurale. Ritiene che la semplificazione funzioni, se c'è chiarezza di

impostazione scientifica ed operativa sui problemi ed ovviamente dotazione di risorse umane. Sottolinea che i problemi concreti ed i temi centrali che sono sul tappeto rispetto alla normativa toscana, sono rappresentati dalla rigenerazione urbana e del non consumo di suolo. Ricorda che INU è un'Associazione culturale che ha come obiettivo l'efficacia della pianificazione.

Condivide la proposta di allungare a tre anni i tempi per la pianificazione, considerandolo un passaggio necessario data la carenza di personale e di risorse nelle amministrazioni comunali. Sostiene poi che i tempi della pianificazione sono un po' come i tempi della giustizia, cioè rivelano l'esistenza di un problema serio. I sette anni impiegati in media dai comuni, rilevati dallo studio sulla pianificazione cui ha fatto riferimento l'Assessore Ceccarelli, sono legati all'appesantimento delle procedure, alla carenza di risorse umane nei comuni e probabilmente a una mancanza di chiarezza di impostazione generale, che poi trova riscontro nella frammentazione di provvedimenti legislativi tutti mirati alla semplificazione, ma che poi in realtà obbligano periodicamente ed in maniera molto frequente a rivedere ed a riaggiornare costantemente le procedure. Nel momento in cui si affrontano questi temi, anche a livello nazionale, la Regione Toscana dovrebbe rappresentare la necessità di coinvolgere persone con competenze specifiche che non si concentrino soltanto sugli elementi amministrativi e burocratici ma che siano in grado anche di spingere e guardare verso i risultati che si vogliono ottenere sul territorio.

#### **ANDREA PRUNETI            COLDIRETTI**

Dopo l'esame del testo normativo, Coldiretti conta di formulare delle osservazioni sulle singole proposte. Fa presente che la Giunta regionale ha approvato il 29 maggio u.s. la Pdl n. 1 del 2017 di modifica della legge regionale sulla caccia (l.r. 12.1.1994 n. 3). In questa proposta sottolinea come l'ultimo articolo sia diretto a modificare l'art. 78 della legge 65/2014 che interessa il territorio rurale. Vorrebbe comprendere il motivo che ha spinto ad inserire la modifica dell'art. 78 in questo provvedimento e non nella riforma complessiva alla legge regionale n. 65/2014.

#### **LAURA SIMONCINI    CONFARTIGIANATO**

Constata che in apertura della riunione l'Assessore Ceccarelli ha definito l'obiettivo politico che ha tenuto presente la Regione Toscana nello studiare gli adeguamenti alle nuove disposizioni nazionali, in modo da non tornare indietro rispetto a quanto in Toscana si è concertato e condiviso a questo Tavolo.

Condivide la scelta effettuata, nella consapevolezza che ad essa possano conseguire i rischi che sono stati evidenziati e che comunque in minima parte vanno messi in conto e risultano in certo modo inevitabili. Crede che sia davvero importante lavorare il più possibile insieme in sinergia, sapendo che ciascuna categoria presente al Tavolo è in grado di mobilitare nel confronto i propri vertici nazionali. Si tratta a suo avviso di fare ancora di più un gioco di squadra rispetto a quello che si sta facendo, in modo da riuscire a ottenere anche delle buone norme a livello nazionale.

Confartigianato valuterà la comunicazione oggetto della riunione odierna in base a come le modifiche annunciate troveranno posto nel testo di legge effettivo. Specifica infine di aver in animo di approfondire sul piano tecnico con il settore Energia della Regione Toscana il riferimento alle pompe di calore, contenuto al punto 6 del documento allegato, che non riesce a decifrare diversamente da quello concernente i pannelli solari e fotovoltaici.

### **MARCO CARLETTI DIRIGENTE REGIONE TOSCANA**

Sottolinea che la Regione Toscana sta proseguendo un approfondimento sulla quantità di comuni cui possono applicarsi gli articoli 228 e 229 della l.r. 65/2014. Fa presente comunque che sul tema è già intervenuta specificando che l'ambito di applicazione di questi due articoli, in particolare del 228, riguarda la situazione di comuni che al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014 avevano già un piano o un regolamento urbanistico scaduto. Di conseguenza si è chiarito che l'ambito di applicazione di tale articolo non riguarda il comune che aveva un regolamento vigente che è scaduto successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014. Ritiene comunque che la questione sollevata da Lancia sussista ma con dei contorni piuttosto attenuati, perché considera sia una situazione piuttosto rara quella di un comune che nel 2014 aveva un regolamento urbanistico scaduto e dopo tre anni non abbia ancora fatto nulla per regolarizzare la propria posizione. Crede che invece sia un caso diverso e pertanto da sottoporre ad una diversa disciplina quello del comune che alla data della entrata in vigore della legge regionale n. 65/2014 avesse già un regolamento urbanistico vigente e che sia successivamente scaduto. Si riserva di formulare in proposito dei chiarimenti, anche per dipanare dubbi operativi che da molti comuni sono pervenuti.

### **LORENZO PAOLI ANCI**

Pensa che la soluzione più veloce a questo problema non sia quella di procedere nell'ambito dei pareri o dei chiarimenti inviati caso per caso, quanto di apportare dei ritocchi per via normativa alle previsioni dell'art. 228.

### **ASSESSORE CECCARELLI**

Effettua alcune considerazioni riguardo alla richiesta di Trentanovi di lavorare per promuovere una riforma organica a livello nazionale. In virtù dell'esperienza maturata sui tavoli nazionali, considera per niente semplice questo lavoro nel quale anzitutto constata che tra le regioni vi sono non solo situazioni molto diversificate ma anche molto arretrate rispetto alla legislazione regionale toscana. Un esempio è rappresentato dalla discussione molto accesa che c'è stata sul regolamento tipo, relativamente al computo della superficie utile ed accessoria, dove si è rischiato di fare un enorme passo indietro rispetto alla qualità realizzativa. C'è stato infatti il tentativo di computare anche ciò che in Toscana non si computa dalla soffitta al vano scala. Altro esempio di rischio di arretramento può registrarsi a proposito del non consumo di suolo, dove a livello nazionale si è proposta la riduzione del 20% e una tempistica realizzativa molto in là nel tempo (al 2050) che stride con la disciplina più avanzata prevista invece in Toscana. Ritiene che lavorare nell'ottica di impostare una riforma organica nel settore dell'edilizia sia compito sicuramente più arduo e gravoso rispetto a quello di fare in modo che le proposte di legge nazionali non incidano in maniera negativa sulla legislazione toscana.

Ribadisce comunque la convinzione che il massimo obiettivo sul quale occorre concentrarsi è quello di non avere previsioni che rendano obbligatorio l'adeguamento in arretramento della legge regionale toscana.

Nel condividere il tema dei controlli posto da Bartoli, ritiene poi che sia da accogliere la proposta di Paoli di apportare un ritocco al contenuto dell'art. 228 della legge regionale 65/2014.

Per quanto riguarda la questione sollevata da Pruneti sui manufatti a supporto della attività venatoria, il motivo per cui sono finiti nella Pdl sulla riforma della caccia è rappresentato a suo avviso dal fatto che l'elaborazione di modifica dell'art. 78 era giunta ad uno stadio più avanzato, rispetto agli altri articoli da modificare della legge regionale n. 65/2014 .

Indica in conclusione ai componenti del Tavolo di far pervenire nell'arco di una settimana le osservazioni, in modo che il provvedimento possa essere presentato nella Giunta del 19 giugno per l'adozione e per l'invio in Consiglio Regionale.